



Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" (ITALIA) E L'UNIVERSITÀ DELLA REPUBBLICA (URUGUAY)

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italia), rappresentata dal Suo Rettore, e l'Università della Repubblica (Uruguay), rappresentata dal suo Rettore, ritenendo che lo sviluppo della collaborazione culturale e scientifica diretta sia di comune vantaggio per entrambe le Università e, desiderando rafforzare tale collaborazione, convengono quanto segue:

Art. 1: Le due Università si impegnano a realizzare forme di collaborazione culturale e scientifica in settori di reciproco interesse. Detta collaborazione avverrà su basi di uguaglianza e reciproco vantaggio.

Art. 2: La collaborazione potrà attuarsi nelle seguenti modalità:

- a) Scambio di visite di studiosi;
- b) Partecipazione a programmi di ricerca;
- c) Scambio di informazioni, documentazioni e pubblicazioni scientifiche;
- d) Incontri di studio, seminari e corsi su temi previsti dall'accordo.

Art. 3: Per l'attuazione della collaborazione culturale e scientifica i termini scientifici riguardanti i settori di interesse, l'indicazione dei responsabili di ciascun settore, le modalità di scambio di studiosi, i programmi di ricerca ed il relativo onere economico, saranno definiti in successivi protocolli esecutivi.

Art. 4: Ciascuna delle due Università, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, assicurerà agli studiosi ospiti ogni forma di assistenza e facilitazione, ai sensi delle disposizioni del presente accordo.

Art. 5: L'Università invitante dovrà contrarre un'assicurazione che coprirà l'assistenza sanitaria degli accademici della controparte, in termini equiparabili alla propria assistenza alla quale ha accesso il suo personale. La responsabilità dell'Università invitante resterà confinata, in questo ambito, alla detta contrattazione, della quale saranno espressamente esclusi i casi di malattie croniche e impiantazione di protesi.



Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Art. 6: L'accordo sarà soggetto ad approvazione da parte degli organi competenti, conformemente alle norme vigenti nei due paesi, ed entrerà in vigore nel momento in cui sarà stato sottoscritto da entrambi i Rettori.

Art. 7: Il presente accordo resterà in vigore per un periodo di tre anni. Sarà rinnovato automaticamente per uguale periodo salvo disdetta di una delle parti, da notificarsi all'altra con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.

Art. 8: La risoluzione di eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo, si risolverà mediante trattativa diretta. Una delle due parti potrà proporre in qualsiasi momento la sua modifica.

Redatto a Roma in quattro copie originali, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, facenti ugualmente fede.

Roma, 28/9/04

Montevideo: _____

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI ROMA "LA SAPIENZA"
IL RETTORE**

**UNIVERSITA' DELLA REPUBBLICA
IL RETTORE**

Dr. Ing. Rafael Guarga

p/ **Prof. Dr. Giuseppe D'Ascenzo**